

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Codice Ente : 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – FGDC - ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI LEGGE N. 145/2018. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLO STANZIAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FGDC NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026.

=====

L'anno Duemilaventisei (2026) addì Diciannove (19) del mese di Gennaio (01) alle ore **14.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco/ assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore	-	A
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	-	A
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
	Totale		3	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **TONSI DOTT. MATTEO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 4 DEL 19.01.2026

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – FGDC - ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI LEGGE N. 145/2018. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBLIGO DI PROVVEDERE ALLO STANZIAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FGDC NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/28;

RICHIAMATI:

- l'art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

- ai commi **859 e 862** dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:
 - a) se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e solamente se anche il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (in tal caso si applicano la misura di cui all'art. 1 comma 862 lettera a), misura pari al 5%);
 - b) qualora, pur rispettando la precedente condizione, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022 (in tal caso si applicano le misure variabili di cui al comma 862, misura variabile dal 1 al 5%);
 - c) entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo (a condizione che anche il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle

- fatture ricevute nel medesimo esercizio), oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al comma **868** dispone che a decorrere dal 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 c. 862 lett. a), *“FGDC pari al 5% degli stanziamenti....”*, deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:
- a) non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
 - b) non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
- al comma 861 dispone che:
- a) i sopra citati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
 - b) i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
 - c) limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - d) limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- al comma 863 dispone che:
- a) nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
 - b) il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;

VISTA la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che *“il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di*

garanzia debiti commerciali - va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”;

CONSIDERATO che l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

PRESO ATTO che:

- come richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 78 del 29 marzo 2020, *“il fondo da appostare in bilancio rappresenta una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo”;*
- tale soluzione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, alimentano il Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, e a fine esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
 - l'ente presenti nell'anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in misura variabile dall'1 al 5% in funzione del tempo di ritardo dei pagamenti;
 - l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-1, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in misura pari al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno. Nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;
 - l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in misura pari al 5%;

DATO ATTO PERTANTO che, l'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1 commi da 859 a 872 è dovuto nelle seguenti casistiche e calcolato:

- a)** in misura pari al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. **L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;**

- b) in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
- 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
 - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
 - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
 - 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg
- c) in misura pari al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

TENUTO ALTRESI' CONTO che, con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

PRESO ATTO che, il Comune presenta i seguenti indicatori desunti dai dati pubblicati dalla citata piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato AreaRgs (Piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali, PCC) sulle base dei quali sono state effettuate le opportune verifiche ai fini del calcolo del FGDC:

	Stock debito commerciale scaduto al 31.12.2024 (anno n-2)	€. 0,00	
	Obiettivo di riduzione del debito (10% dello stock n-2)	€. 0,00	
	Fatture ricevute nel 2025	€ 3.581.718,71	
	5% delle fatture ricevute 2025	€ 179.085,94	
1)	Verifiche art. 1 c. 859 lett. a) L. 145/2018:		
a1)	<i>Verifica riduzione del debito scaduto di almeno il 10% da anno n-1 ad anno n-2: (Obiettivo di riduzione del debito al 31.12.2025: >= al 10% rispetto al debito al 31.12.2024).</i>		
	Obiettivo di riduzione del debito (=10% dello stock dell'anno n-2)	€. 0,00	
	Stock debito commerciale scaduto al 31.12.2025 (anno n-1)	€. 0,00	
	Riduzione effettiva dello stock del debito: 31.12.2025-31.12.2024=	€. 0,00	Rispettato. riduzione >= al 10% di stock al 31.12.2024; 10%=zero)
a2)	<i>Verifica che lo stock del debito al 31.12.2025 NON sia > del 5% delle fatture ricevute 2025</i>		
	5% delle fatture ricevute 2025	€ 179.085,94	
	Stock debito commerciale scaduto al 31.12.2025	€. 0,00	
	Rapporto: debito scaduto al 31.12.2025/fatture ricevute 2025 (%=)	0,00 %	Rispettato. (<= al 5% delle fatture ricevute 2025)
	Se è rispettato il punto a2) non è necessario verificare il punto a1), e viceversa se verificato il punto a1) non è necessario verificare a2).		

2)	VERIFICHE ex art. 1 c. 859 lett. b) L. 145/2018:		
	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2025 (n. giorni)	- 20,42 giorni	Rispettato
3)	VERIFICHE ex art. 1 c. 868 L. 145/2018:		
	Il Comune ha assolto gli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.	SI	Rispettato

DATO ATTO pertanto che :

- questo Ente, alla data del 31.12.N-1 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € Zero rispetto allo stock del debito residuo al 31.12.N-2 pari ad € Zero, rispettando la % obiettivo del 10% di riduzione del debito; inoltre lo stock del debito al 31.12.2025 rapportato all'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025 è pari allo 0%, inferiore al 5%, e pertanto rispetta le condizioni per le quali non è dovuto l'accantonamento del FGDC ai sensi della L. 145/2018, art. 1 c. 859 lett. a);
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/N-1 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno N-1 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni -20,42 quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022 pertanto soddisfa la condizione per cui non è dovuto il FGDC ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1 comma 859 lettera b);
- l'Ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, pertanto non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%, previsto dalla L. n. 145/2018 art. 1 comma 868;

RITENUTO necessario, pertanto, prendere e dare formalmente atto che l'Ente - avendo rispettato tutte le condizioni previste dalla vigente normativa in materia - non è tenuto a stanziare alcun importo nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dell'anno N;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dalla Legge

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le motivazioni espresse in premessa sono qui integralmente richiamate;
- 2) **DI ACCERTARE** che sulla base di quanto esposto in premessa sono rispettate le condizioni di cui:
 - alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 L. 145/2018 in materia di riduzione dello stock del debito dal 31.12.2024 al 31.12.2025 da considerarsi in ogni caso rispettato quando il debito scaduto commerciale scaduto al 31.12.2025 è inferiore o uguale al 5% delle fatture ricevute nel 2025;
 - alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/N-1, pari a giorni – 20,42, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022;
 - al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'Ente, avendo rispettato tutte le suddette condizioni non è tenuto a stanziare alcun importo al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali nella parte corrente del Bilancio dell'anno corrente;
- 4) **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dr. Tonsi Matteo, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – FGDC - ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI LEGGE N. 145/2018. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLO STANZIAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FGDC NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 19.01.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
(f.to Dr. Matteo Tonsi)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dr. Tonsi Matteo, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – FGDC - ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI LEGGE N. 145/2018. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLO STANZIAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FGDC NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 19.01.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
(f.to Dr. Matteo Tonsi)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Ghirardi Giovanni)

IL SEGRETARIO
(f.to Dr. Tonsi Matteo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **03/03/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **03/03/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MALONNO _____
